

COMUNE DI VERONA	E
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0166548/2023 del 02/05/2023	
Fascicolo 6.4 N.77/2021	
Firmatario: FABIANO ROSA, GIUSEPPE RIZZO	



COMUNE DI VERONA

SCRITTURA PRIVATA

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED IMPIANTISTICO DELLA
SCUOLA DI PRIMO GRADO ALDO FEDELI - ANNO 2021 - PNRR -
MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 9427948CCD -
CUP I31E20000110004 PBM 3319**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

Ing. Fabiano Rosa, nato a [REDACTED] che interviene in nome e per conto del Comune di Verona, codice fiscale e partita IVA 00215150236, presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di dirigente della Direzione Edilizia Pubblica e che stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E

Sig. Giuseppe Rizzo, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] nella sua qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico, come risulta dalla visura camerale in atti, domiciliato per la carica presso la sede della ITAL SERVICE S.R.L., con sede legale in Fano (PU) via Caduti del Lavoro, 10, codice fiscale e partita iva 01477750416;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 4437 del 21 ottobre 2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "adeguamento normativo e impiantistico della scuola secondaria di primo grado Fedeli" nell'ambito dei finanziamenti dell'Unione Europea Next Generationeu con

le risorse previste dal PNRR- MISSIONE 2 COMPONENTE 4
INVESTIMENTO 2.2;

- che l'intervento originariamente finanziato ex lege 145/2018 art 1 c.;139 annualità 2021 è confluito negli interventi finanziati con fondi PNRR tramite scorrimento della graduatoria ex decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 in forza del decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 8 novembre 2021 .

Nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M2 C4 I 2.2 (pagg. 315-316) si prevede:

“La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete stradale. La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti

climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica. Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori di piccola entità. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura".

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo M 2 C4 – 15 (pag. 324):

“Completare almeno 30 000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a 960.000,00 euro.

La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo oppure del traguardo è il primo trimestre 2026.

Per tale linea di investimento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di “regime 2”;
- il coefficiente TAG per il sostegno climatico e digitale non è applicabile;
- il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- contribuisce al superamento di divari territoriali;
- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
- il finanziamento dell'opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);

- l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente;
- il contributo all'indicatore comune "risparmio di energia" è pari a "0" poiché l'opera mira prioritariamente ad adeguare il fabbricato scolastico alla normativa antincendio;
- che con determinazione dirigenziale n. 4437 del 21 ottobre 2022 è stata indetta la procedura di gara negoziata con applicazione del criterio del massimo ribasso (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) con contestuale approvazione della relativa documentazione tecnica, agli atti;
- che con determinazione dirigenziale n. 6113 del 29/12/2022, agli atti, gli interventi in argomento sono stati aggiudicati alla ITAL SERVICE S.R.L. che ha offerto il ribasso del 19,754 % sull'importo a base di gara, come risulta dall'offerta PG n. 29528/2023, vincolante per l'aggiudicatario e che forma parte integrante del presente contratto, conservata agli atti;
- che, successivamente all'aggiudicazione, sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016, con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, PG. 29541 del 20/01/2023;
- che per l'appaltatore ITAL SERVICE S.R.L., ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che risulta iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura di Pesaro e Urbino;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Verona, accertata la presenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e verificata l'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, affida l'appalto degli interventi di cui trattasi all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirli nel rispetto del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, agli atti, delle disposizioni contenute nella documentazione sopraccitata e nelle normative vigenti in materia.

Articolo 2 – Importo

1. L'importo che il Comune di Verona corrisponderà all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento degli interventi è fissato in Euro **589.746,60** (**cinquecentoottantanove mila settecentoquarantasei/60**) oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Il contratto è stipulato "a misura" come previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.- parte amministrativa.
3. Il presente contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichino le condizioni previste nei documenti di gara nei limiti ivi consentiti.
4. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi e con le modalità dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Una volta costituita la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prevista dall'articolo sopraindicato, l'appaltatore potrà chiedere l'anticipazione del prezzo come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto- parte amministrativa.

5. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'appaltatore. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del Banco BPM; per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'anticipazione del prezzo, dei pagamenti in acconto e a saldo si richiamano gli articoli 27-28-29 del Capitolato Speciale d'Appalto- parte amministrativa. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: VG9TQY.

6. Per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), l'appaltatore è tenuto a presentare al Direttore lavori una dettagliata relazione sul rispetto del principio del DNSH, secondo le prescrizioni di progetto. Alla presentazione e alla avvenuta verifica della documentazione circa la rispondenza al suddetto principio è subordinata l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

7. La presentazione completa ed esaustiva della documentazione di cui al precedente comma 6 deve essere ultimata entro il termine di n. 30 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del certificato di ultimazione lavori. In caso di ritardo si sospende ogni pagamento e si applicano le penali previste.

Articolo 3 – Obblighi di tracciabilità

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai suddetti scopi l'appalto di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG in oggetto.

Articolo 4 – Durata

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Per ulteriori specifiche si rimanda all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto- parte amministrativa.

2. Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 238 (duecentotrentotto) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni.

Per ulteriori specifiche si rimanda all'art. 15 del Capitolato Speciale D'appalto - parte amministrativa.

3. L'intervento di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma: non saranno, quindi, ammesse proroghe per l'espletamento delle attività, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione, come indicato al comma successivo.

4. Previa richiesta dell'appaltatore, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, l'Amministrazione Committente potrà concedere per iscritto proroghe al termine di espletamento degli interventi fino alla cessazione della causa impeditiva. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'appaltatore trovano applicazione le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Articolo 5 – Elezione domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Verona – Palazzo Barbieri, in Verona (VR), piazza Brà, n. 1 – CAP 37121.

Articolo 6 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla

categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. Si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare al Capo 8 - "Disposizioni in materia di sicurezza" e nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.
4. L'appaltatore deporrà presso la Stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento, entro almeno 15 giorni prima del verbale di inizio lavori. Detto elaborato, Piano di sicurezza e di coordinamento, è depositato agli atti della Stazione appaltante e si richama quale parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.
5. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al precedente comma 4, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

7. L'appaltatore dichiara di non essere tenuto al rispetto della L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti inferiore a quindici.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza n. 2023/50/2661304 rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A, emessa in data 21/02/2023 dell'importo di Euro 58.249,27 (cinquantottomiladuecentoquarantanove/27), ridotto del 50%, in quanto la ditta ha dichiarato di essere una micro/media/piccola impresa, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del medesimo decreto. Tale polizza è stata protocollata al n. 77478/2023 del P.G. del Comune di Verona, agli atti.

Articolo 8 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, l'appaltatore è responsabile dei danni subiti dalla Stazione Appaltante derivanti dall'esecuzione dei lavori ed altresì dei danni derivanti ai terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse.

2. L'appaltatore presterà, inoltre, al massimo 10 giorni prima dell'inizio lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un

massimale di Euro pari all'importo del contratto, al netto degli importo delle successive partite assicurative: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale somma assicurata per le opere pre-esistenti ed Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per demolizione e sgombero cantiere e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) contro la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Verona

1. Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5 marzo 2014, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'appaltatore del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

3. L'appaltatore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio,

rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

4. L'appaltatore prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

Articolo 10 - Patto di integrità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, reperibile nel sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante.
2. In caso di violazioni il Comune di Verona, si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Articolo 11 - Obblighi specifici del PNRR

1. Tutte le attività svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a:

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).** L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

L'appaltatore deve garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e la stazione appaltante ne verificherà il rispetto ex ante, in itinere, ex post. Tale principio dovrà inoltre essere garantito anche dagli eventuali subappaltatori e ausiliari.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.** L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e

di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.** L'appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- **Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.** L'appaltatore è tenuto a rispettare le clausole inserite nel bando di gara per la promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.
- **Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.** L'appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241,

mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, cartellonistica, prodotti grafici relativi all'esecuzione dell'appalto, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.

- **Obbligo del rispetto dei principi del Tagging climatico e digitale e del superamento dei divari territoriali.**
- **Obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo,** nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 12 – Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.
3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 1, del medesimo decreto legislativo e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, nonché del rispetto di tutti gli obblighi e vincoli derivanti dalle disposizioni specifiche per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

Articolo 13 – Penali e risoluzione contrattuale

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura prevista dall'articolo 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ad integrazione del Capitolato Speciale d'Appalto, per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale.

3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 20% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

4. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell'appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi.

Articolo 14 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo è emesso entro il termine previsto dall'art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di collaudo; resta nella facoltà del Comune di Verona richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 – Controversie e Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno definite in conformità a quanto previsto all'art. __ del Capitolato Speciale d'Appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è il Tribunale di Verona.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati

per le finalità correlate alla stipula e all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

Articolo 17 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti, conservati della Direzione nel fascicolo elettronico del Protocollo informatico n. 6.4 77/2021: a) capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa; b) offerta economica; c) capitolato generale d'appalto; d) elaborati grafici progettuali; e) piano di sicurezza e coordinamento; f) polizza di garanzia definitiva.

Articolo 18 – Spese contrattuali

1. Le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto, inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

2. L'imposta di bollo del presente atto è stata assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 3958 del 25 marzo 1982 Agenzia Entrate Uff. Territoriale Verona 2).

Articolo 19 – Registrazione

1. Il presente contratto, i cui lavori sono soggetti all'I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 1, lett. b), della Tariffa parte II.

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.

Clausole vessatorie

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'appaltatore dichiara di approvare specificamente gli artt. 11 "Obblighi specifici del PNRR", 13 "Penali e risoluzione contrattuale", 15 "Controversie e foro competente".
Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.